



Protocollo N° (ALLEGATO A PEC)

Class. 014-10

Fasc. 2020/5

Rif. Prot. n. 4700/2020

Pesaro, li 11/02/2020

**ORDINANZA N. 4/A/20 dell' 11/02/2020**

**OGGETTO: S.P. N° 90 "Graticcioli"**  
**Ordinanza per istituzione del limite della velocità massima a 30**  
**Km/orari dal km 3+050 al km 3+150 in corrispondenza del ponte al Km**  
**3+100, nel comune di Mercatello sul Metauro.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ**

**PREMESSO** che il titolare della P.O. 4.3 Viabilità 2 e il Capo Ufficio 4.3.1 Viabilità 2 Urbino/Alto Metauro hanno inviato la richiesta qui riportata:

**PREMESSO CHE**

- la S.P. n. 90 "Graticcioli" presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia che collega il comune di Sant'Angelo in Vado al comune di Apecchio;
- gran parte del suo tracciato stradale, lungo complessivamente km 22,210, presenta tratti particolarmente tortuosi e con accentuate pendenze, poggia su versanti interessati da alcuni dissesti idrogeologici i quali hanno innescato in numerosi avvallamenti ed alcuni movimenti franosi che interessano il piano viabile e provocano su di esso progressivi fenomeni di sconfigurazione plano-altimetrica creando disagi e pericolo per i mezzi in transito;
- sul ponte situato al km 3+100 della S.P. 90 "Graticcioli" in comune di Mercatello sul Metauro si è rilevato il generale deterioramento e danneggiamento localizzato dei parapetti in elementi in calcestruzzo, posti lungo i bordi della sede stradale;

**CONSTATATO CHE**

- la situazione finanziaria dell'amministrazione provinciale impedisce la programmazione e l'esecuzione di interventi di adeguato ripristino, non solo strutturale, della strada e delle sue pertinenze;
- è necessario provvedere alla tutela e alla conservazione della strada;
- il tracciato stradale in corrispondenza del ponte è rettilineo ed è situato tra un tratto rettilineo ed un tratto curvilineo, tali da favorire un comportamento di guida con velocità superiore a quella di 50 Km/h, attualmente imposta;
- il deterioramento (dovuto a vetustà) e il danneggiamento localizzato dei parapetti del ponte non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza in caso di svio di veicoli a forte velocità;
- il personale cantonieristico ha posizionato la relativa segnaletica di pericolo ed in corrispondenza della barriera deteriorata una serie di new jersey in plastica e un tratto di guard rail metallico;



*- i lavori sia di riparazione che di ricostruzione dei parapetti, al momento, non possono essere svolti per mancanza di disponibilità economica e pertanto la situazione di pericolo si protrarrà ancora nel tempo.*

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

*La situazione costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica e privata incolumità;*

**RITENUTO**

*Che, alla luce di quanto esposto, risulta necessario imporre agli utenti della strada provinciale una condotta particolarmente attenta e prudente con limitazione della velocità in prossimità del ponte attraverso la riduzione del limite massimo di velocità consentita a 30 Km/h dal Km 3+050 al Km 3+150 (in corrispondenza del ponte) così da limitare l'energia che i parapetti dovrebbero sopportare per trattenere un eventuale veicolo in svio.*

*TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, i sottoscritti P.O. Viabilità 2 e il Capo Ufficio Manutenzione della Viabilità Urbino/Alto Metauro*

**PROPONGONO**

*Per i motivi sopra esposti, la limitazione della velocità massima a 30 km/orari nel tratto dal km 3+050 al km 3+150*

**Vista** e condivisa la proposta indicata

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

**VISTI:**

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.º del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO CONSIDERATO, E RITENUTO**

**ORDINA**

**l'istituzione lungo la s.p. n. 90 "GRATICCIOLI" la limitazione della velocità massima a 30 km/h dal km 3+050 al km 3+150 in corrispondenza del ponte al km 3+100**



***DISPONE***

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e manutenzione della prescritta segnaletica sia affidata alla P.O. 4.43 "Viabilità 2" - Ufficio 4.3.1 Manutenzione della viabilità Urbino/Alto Metauro, del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale;

***AVVISA***

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli albi Pretori nonché alle forze dell'Ordine ed agli enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199. (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ  
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA**

**Ing. Mario Primavera**

*Originale firmato digitalmente*

MP\tg

File:\\PSSIVFS9\\Zone\\Uzone\\USTRA\\Viabilita\\20\_Ordinanze\\090 Graticcioli\\2020\\Ordinanza limite velocità SP 90 a 30 km.odt